



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

La Corte d'Appello di Ancona
sezione lavoro

in persona dei magistrati:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| dott. Eugenio Cetro | Presidente |
| dott. Vincenzo Pio Baldi | consigliere relatore |
| dott.ssa Angela Quitadamo | consigliere |

alla pubblica udienza del giorno 13.09.2018, sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale d'udienza da intendersi qui integralmente trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.151 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2018, promossa con ricorso in appello depositato il 13.04.2018 da:

NERONI Orlando, con gli avv.ti Pietro Augusto Rutili e Luca Bartolini,

parte APPELLANTE

contro

I.N.A.I.L., con gli avv.ti Massimo Bonadies e Paola D'Ilio,

parte APPELLATA

avverso la sentenza n.32/2018 del 13.02.2018 del Tribunale di Fermo, in funzione di Giudice del lavoro.

Motivi in fatto ed in diritto

Neroni Orlando, già dipendente dal 1977 al 2014 di un'azienda produttrice di strumenti musicali con mansioni di operaio addetto alla carteggiatura e verniciatura, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo sopra indicata che ha respinto la domanda dal medesimo avanzata nei confronti dell'INAIL volta ad ottenere il riconoscimento dell'origine professionale delle patologie sofferte ai polsi, alle braccia e alle spalle. Secondo il Tribunale, da quanto emerso dai documenti prodotti, dalle testimonianze rese e dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del processo, la patologia non avrebbe natura professionale.

Con la proposta impugnazione il Neroni lamenta, con un primo





motivo, l'omessa attività istruttoria e, nello specifico, il mancato esperimento di una consulenza tecnica ambientale che avrebbe meglio chiarito la dannosità delle lavorazioni effettuate dal ricorrente, considerando anche i risultati contenuti nella perizia ambientale di parte prodotta. Con il secondo e terzo motivo, strettamente connessi, l'appellante, per un verso, contesta l'erronea interpretazione dei fatti di causa, dal momento che la CTU posta a fondamento della decisione sarebbe del tutto carente in ordine alla valutazione del nesso causale che ha portato allo sviluppo delle malattie, essendo stato dato eccessivo rilievo a quanto previsto nel DVR; per altro verso, lamenta che il giudice di prime cure avrebbe omesso la valutazione delle perizie di parte che, al contrario, fornirebbero elementi idonei a riconoscere la sussistenza del nesso causale. Infine, con il quarto motivo di impugnazione il Neroni evidenzia l'erronea interpretazione di quanto emerso nel corso delle deposizioni testimoniali dalle quali emergerebbero elementi chiarificatori in ordine alle modalità di svolgimento delle mansioni.

L'appellante ha, pertanto, concluso chiedendo che, eventualmente espletata una nuova CTU medica e disposta una CTU ambientale, la sua domanda come proposta in primo grado venga accolta integralmente.

Nel processo di appello si è costituito l'INAIL contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto alla luce delle esatte valutazioni effettuate dal primo giudice.

All'udienza di discussione, ribadite dai procuratori delle parti le conclusioni come in atti, la Corte ha deciso come da sotto riportato dispositivo del quale è stata data lettura.

Così riassunti i fatti ed il processo, l'appello è infondato e va respinto.

Preliminarmente va emendato l'errore materiale riportato nel dispositivo letto in udienza laddove si dà atto che l'appello è avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno mentre deve leggersi ed intendersi Tribunale di Fermo.

Ancora preliminarmente, va respinta la richiesta di espletamento di nuova consulenza, non essendo indispensabile alla definizione del giudizio.

Nel merito, i quattro motivi di impugnazione, poiché strettamente connessi in quanto tutti attinenti alla valutazione delle prove e dei fatti da parte del primo giudice, vanno analizzati congiuntamente.





A giudizio di questa Corte nessun critica può essere mossa all'operato del primo giudice che, in considerazione dei documenti prodotti, delle testimonianze rese e della relazione di CTU medica redatta dalla dott.ssa Dionisi, specialista in medicina legale, ha rigettato la domanda attorea.

In primo luogo occorre partire dalla considerazione, già svolta dal CTU nominato in primo grado, che le tre patologie in questione, come risulta dalle tabelle delle malattie professionali, costituiscono "malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore", ragion per cui è onere dell'assicurato fornire la prova che la specifica lavorazione svolta durante la propria prestazione lavorativa comporta: movimenti ripetuti e prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo; movimenti ripetuti e prolungati a carico della spalla con mantenimento di posture incongrue; movimenti ripetuti e prolungati dell'avanbraccio o azioni di presa della mano con uso di forza.

Differentemente da quanto ritenuto dall'appellante, il primo giudice ha analizzato tutto il materiale probatorio a disposizione e, sinteticamente, ha evidenziato come lo stesso non permetta di riconoscere un nesso eziologico fra le malattie e l'attività lavorativa.

Né può denunciarsi, come fatto dal Neroni, un omesso approfondimento istruttorio per non aver disposto una consulenza tecnica ambientale, dal momento che, come chiarito dal Tribunale, la consulenza tecnica non può superare le carenze di allegazione degli atti di parte. Inoltre, è un dato pacifico fra le parti che l'azienda presso la quale ha prestato l'attività lavorativa il Neroni ha cessato ogni la produzione, avendo chiuso i battenti ormai da tempo, onde l'estrema difficoltà di espletare una consulenza ambientale senza un'analisi degli strumenti necessari all'attività lavorativa, con conseguente opinabilità dei relativi risultati.

Ugualmente non ha decisivo rilievo la consulenza ambientale di parte, prodotta dal ricorrente, la quale si fonda su ipotetiche situazioni lavorative che non hanno trovato preciso riscontro nell'attività istruttoria, posto che i testi escussi, pur avendo concordemente confermato che le prestazioni lavorative svolte dal Neroni consistevano nella carteggiatura e verniciatura degli strumenti musicali e nell'utilizzo con entrambi gli arti superiori di strumenti





vibranti (cfr. dichiarazioni di Girolami, Ravaglini e Maroni), non sono stati concordi sui carichi e sulle posture adottate dall'assicurato durante la lavorazione. Infatti, soltanto uno dei testi ha confermato che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente avveniva con movimenti ripetitivi e in posizioni differenti, chino e appoggiato a terra oppure ritto, curvo sulla schiena e con il busto in torsione (cfr. dichiarazioni di conferma dei capitoli di prova da parte del teste Ravaglini); un altro teste, invece, ha escluso tale ripetitività o posture incongrue, richiamando, sul punto, il contenuto del DVR, documento di valutazione rischio (cfr. dichiarazioni del teste Maroni). Detto documento, pur non avendo valenza probatoria decisiva, costituisce, come hanno ricordato anche le parti in causa, un elemento di prova accessorio che, in presenza di dichiarazioni testimoniali in parte contraddittorie, permette, come ha esattamente indicato già il primo giudice, nel caso concreto di attribuire maggior rilievo a quanto riferito dal teste Maroni che, appunto, ha escluso per l'attività espletata dal Neroni un livello di rischio, anche soltanto medio, sia per la movimentazione manuale dei carichi sia per il sovraccarico biomeccanico.

A ciò va aggiunto che il CTU medico, dott.ssa Dionisi, medico legale, ha concluso la propria valutazione delle malattie sofferte dal Neroni evidenziando come “nella fattispecie non sia individuabile un nesso causale/concausale tra la patologia denunciata e attività lavorativa svolta dall'assicurato”, aggiungendo, nei chiarimenti conseguenti alle osservazioni mosse dal consulente di parte ricorrente, che “alla obiettività strumentale, rilevante un deficit della sola componente sensitiva alle mani (v. EMG AASS del 24/3/15), tendinosi delle cuffia dei rotatori bilateralmente e tendinopatia degli estensori al gomito con grossolane calcificazioni (v. ECT di spalla e gomiti dell'ottobre 2015), corrisponde obiettivamente una conservata articularità di spalle, gomiti e polsi. Tale rilievo è attribuibile a quadro degenerativo, del tutto fisiologico rispetto all'età del paziente”. Dette valutazioni vengono fatte proprie dalla Corte in quanto frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo e, comunque, adeguatamente chiarite in seguito alle osservazioni formulate dal consulente di parte ricorrente.

L'appello, pertanto, è infondato e la sentenza di primo grado va





confermata.

Il Neroni, pur soccombente, va esente dal pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio in quanto il suo appello non ha carattere temerario ed in atti vi è la dichiarazione di trovarsi nelle condizioni reddituali indicate dall'art.152 disp. att. c.p.c..

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da NERONI Orlando nei confronti dell'I.N.A.I.L., avverso la sentenza n.32/2018 del 13.02.2018 del Tribunale di Fermo, in funzione di Giudice del lavoro, con ricorso depositato il 13.04.2018, così provvede:

- A. Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- B. Nulla per le spese processuali ex art.152 disp. att. c.p.c.;
- C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, la sussistenza dei presupposti oggettivi per il pagamento del contributo unificato.

Il Cons. est.
dott. Vincenzo Pio Baldi

Il Presidente
dott. Eugenio Cetro

